

CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 48

OGGETTO: *Ordinanza archiviazione e annullamento verbale accertamento violazione amministrativa e distruzione merce sequestrata.*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che il locale Comando Stazione Carabinieri ha trasmesso a questo Ente, con nota prot. n. 70/3 datata 08/11/2005, verbale di accertamento di violazione alle norme che disciplinano l'attività del commercio su aree pubbliche nonché correlato verbale di sequestro della merce appartenente al settore non alimentare, in quanto posta in vendita senza la prescritta autorizzazione, ex art. 28, comma 2, in relazione al comma 1 lett. b), del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114;

Esaminati gli atti predetti, si evince che la violazione, all'epoca dei fatti, risalenti al lontano 08/11/2005, è stata materialmente perpetrata da soggetto minorenne extracomunitario, ovvero sedicente ***, nato in *** il ***, residente in *** all'indirizzo di *** n. **, la cui potestà genitoriale è stata dallo stesso attribuita in capo al Sig. ***, nato in *** il ***, residente a *** all'indirizzo sconosciuto;

Richiamata la nota prot. gen. n. 1393/2006/P del 14/02/2006, con la quale il Funzionario responsabile all'epoca in parola, richiedeva all'organo di Polizia operante, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, di produrre rapporto circa la prova dell'avvenuta contestazione/notificazione degli atti, come in premessa meglio specificati, ai fini del legittimo prosieguo dell'iter amministrativo relativo al procedimento sanzionatorio di irrogazione delle pene previste per legge, a cui non risulta pervenuto riscontro;

Considerato che l'art. 2 della L. n. 689/1981 dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni e che della violazione risponde colui che era tenuto alla sua sorveglianza, è del tutto evidente che il verbale dell'illecito accertato doveva, a dispetto della pratica ricorrente nonché della fattispecie qui in esame, oltre ad indicare il rapporto intercorrente tra le figure coinvolte, anche individuare formalmente i genitori alla stregua degli effettivi trasgressori, a cui procedere a contestazione differita mediante notificazione a titolo personale e diretto degli estremi dell'atto avente pretesa sanzionatoria pecuniaria, sotto comminatoria della mancata idoneità dell'atto stesso a perseguire lo scopo tipico che gli è prefissato, così come stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, "*ex plurimis*" sentenze n. 572/1999 e n. 4286/2002";

Dato atto che tutto quanto dedotto al punto che precede immediatamente non ha trovato attuazione e che pertanto, precipuamente per quanto attiene alla mancata notificazione degli estremi del verbale di accertata violazione al trasgressore e così pure al responsabile solidale, si configura la palese sussistenza della violazione di legge avuto riguardo alle norme che disciplinano l'obbligo di notificazione al trasgressore e agli obbligati in solido del verbale di accertamento nelle forme previste dall'art. 14 della L. n. 689/81, il quale prevede che, in mancanza, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, ovvero sia per il trasgressore che per i coobbligati in solido relativamente al caso qui in trattazione;

Rilevato che, in aggiunta ed a prescindere dalla legittimità dell'atto di contestazione della violazione accertata, il quale si ribadisce presenta plurimi vizi attinenti ai suoi elementi essenziali, talché è da ritenersi difforme rispetto alla normativa che ne disciplina la sua validità, si accusa, comunque, una violazione dei termini prescritti in tema di irrogazione delle sanzioni da parte della competente Autorità, ex art. 28 L. n. 689/1981, e, pertanto, stante il notevole lasso di tempo decorso dalla data di perpetrazione dell'illecito, ben oltre il quinquennio previsto normativamente, la sanzione è da ritenersi prescritta;

Considerato altresì che, anche per quanto attiene al sequestro amministrativo cautelare delle merci oggetto di confisca, valgono le stesse argomentazioni giuridiche precedentemente formulate relativamente al verbale di accertamento della violazione di illecito amministrativo e, pertanto, anch'esso è da ritenersi illegittimo poiché travolto dall'atto principale cui accede;

Ritenuto dovere provvedere in merito, precipuamente per quanto attiene alla definizione del procedimento sanzionatorio nel rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano le varie fasi, rapportandolo, giocoforza, alla incontrovertibile realtà del notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento illecito e la relativa mancata definizione nei

termini giuridici prescritti, avuto, però, particolare riguardo anche all'impossibilità di rintracciare i cittadini stranieri extracomunitari proprietari della merce, ma anche alla condotta degli stessi, relativamente ai quali è legittimo accusare il disinteresse assoluto alla restituzione dei beni oggetto del provvedimento di natura cautelare in precedenza specificato, talché è evidente, ad oggi, l'*animus derelinquendi*, ovvero la manifesta volontà di abbandonarli e, conseguentemente, corretta la deduzione che, allo stato odierno, trattasi di beni non appartenenti a chicchessia e, come tali, caratterizzati dalla natura di "*res nullius*";

Visto il Verbale di sequestro amministrativo cautelare operato in data 08/11/2005 dai militari del locale Comando Stazione Carabinieri, e ritenutone lo scarso valore economico riferito all'esigua quantità della merce posta in vendita nonché prive di qualsiasi pregio e, vieppiù, la non economicità delle procedure necessarie per la loro alienazione;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 recante ad oggetto "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999, recante ad oggetto "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*";

Vista la L. 24/11/1981, n. 689 recante ad oggetto "*Modifiche al sistema penale*";

Visto il D.P.R. 29/07/1982, n. 571 recante ad oggetto "*Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale*";

Visto il Decreto del Sig. Sindaco del Comune di Canale, col quale, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, lo scrivente è stato nominato responsabile del servizio di Polizia Municipale, con relativa attribuzione della posizione organizzativa;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante ad oggetto "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" nonché ritenuta la propria competenza sul presente adottando provvedimento;

Attestata previamente la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente adottando provvedimento, in quanto caratterizzato dal rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

alla luce di tutto quanto in premessa meglio novellato, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:

- l'annullamento e l'archiviazione del verbale di accertamento di violazione alle norme che disciplinano l'attività del commercio su aree pubbliche, redatto dal locale Comando Stazione Carabinieri in data 08/11/2005, a carico del minore Sig. ***, nato in ***, residente in *** all'indirizzo di ***, la cui potestà genitoriale è stata determinata in capo al Sig. ***, nato in *** il ***, residente a *** all'indirizzo sconosciuto;
- il dissequestro delle cose elencate nel verbale di sequestro allegato all'atto di cui al punto che precede immediatamente detto, senza procedere alla restituzione al relativo avente titolo, stante l'impossibilità di rintraccio in quanto cittadino straniero extracomunitario e, per ciò stesso, di registrare che le più volte predette merci sono caratterizzate, alla data odierna, dalla natura di "*res nullius*";

DISPONE

- a) per l'effetto della mancata restituzione, la distruzione della merce oggetto del provvedimento amministrativo cautelare redatto dal Comando Stazione Carabinieri di Canale in data 08/11/2005 a carico del minore Sig. ***;
- b) la trasmissione di copia della presente ordinanza al dipendente Servizio di Polizia Municipale, a cui viene demandato di provvedere in ordine alla corretta attuazione di quanto disposto nel presente provvedimento, ovvero alla distruzione della merce oggetto del provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare più volte predetto, quantunque in difetto del provvedimento definitivo di carattere ablativo della confisca;
- c) che il competente Servizio di Polizia Municipale di questo Ente, successivamente all'adempimento delle attività preordinate alla distruzione delle cose oggetto di sequestro, trasmetta allo scrivente copia del verbale redatto in ordine alle operazioni svolte nonché finalizzate all'esito "*de qua*".

AVVERTE

secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di scadenza della relativa pubblicazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 41, secondo comma del D.Lgs. n. 104/2010; o, in alternativa,
- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di scadenza della relativa pubblicazione, nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Canale, lì 07/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.